

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato: contribuzione 2009

Michela Garibaldi *Avvocato in Milano*

L'Inps riepiloga le novità contributive per il settore agricolo per il 2009, in seguito alla cessazione, dal 1° gennaio 2009, della sospensione contributiva prevista per i lavoratori agricoli dal Dlgs n. 146/1997

Con la circolare n. 66 del 28 aprile 2009, l'Inps ha dettato i criteri applicabili per il 2009 nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato. Quanto alle aliquote contributive applicabili nell'alimentazione del Fpld, l'Inps ha previsto la cessazione degli effetti di cui al comma 1, art. 1, legge n. 81/2006, che disponeva la sospensione degli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, Dlgs n. 146/1997, con ciò disponendo un ripristino delle aliquote contributive antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 81/2006.

Contribuzione Inps

Le aliquote 2009 dovute dalle imprese agricole in relazione al personale dipendente sono:

- 18,15% per la generalità delle aziende agricole;
- 21,75% per le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative fino al 30 giugno 2009;
- 22,35% per le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative fino al 31 dicembre 2009;
- l'aliquota a carico lavoratori è pari all'8,84%.

Quanto alla riduzione degli oneri sociali, continuano a trovare applicazione i commi 1 e 2 dell'art. 120 legge n. 388 del 23 dicembre 2000, alla luce dei quali, mentre per le aziende agricole che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: assegni familiari, 0,43%; maternità, 0,03%; disoccupazione, 0,34%, per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l'aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari, invece, vengono applicati gli esoneri: maternità, 0,03%; disoccupazione, 0,37%.

Relativamente ai consorzi di bonifica ai cui operai è garantita la stabilità dell'impiego, la circolare in esame stabilisce, in applicazione dell'art. 20 del

decreto legge n. 112/2008 convertito in legge 133/2008, che gli esoneri sono gli stessi di quelli previsti per la generalità delle aziende agricole.

L'articolo 20 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2 del Rdl n. 1827/1935 e modificato l'art. 36 del Dpr n. 818/1957, estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla lettura della circolare n. 18 del 12 febbraio 2009.

Quanto alla riduzione del costo del lavoro, la circolare dispone che l'esonero di 1 punto percentuale da applicarsi, ai sensi dell'art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, sia a valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e vada applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Contribuzione Inail

Relativamente ai contributi Inail, invece, vengono fissati in applicazione della normativa vigente ed a decorrere dal 1° gennaio 2009 nelle seguenti misura del 10,125% a cui occorre aggiungere il 3,1185% a titolo di addizionale.

Retribuzioni

Con riferimento al regime delle retribuzioni, la circolare, dopo aver rinviato, per i minimali di legge relativi al 2009, a quanto previsto dalla circolare n. 14 del 2 febbraio 2009, ha disposto che l'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, a carico del lavoratore, prevista dall'art. 3-ter della

legge 14 novembre 1992, n. 438, debba essere applicata con decorrenza dal 1° gennaio sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 42.069,00 euro.

Apprendisti

A proposito degli oneri contributivi previsti per gli apprendisti, la circolare n. 66, dopo aver rinviato, quanto alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, alle previsioni di cui all'art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006⁽¹⁾, ha stabilito che per l'anno 2009 l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista rimane pari al 5,84%.

Agevolazioni contributive

Quanto alle agevolazioni previste per le zone tariffarie nell'anno 2009, l'Inps ha sottolineato come ai sensi dell'articolo 8-*octies*, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, s'intendono prorogate per il 2009 le agevolazioni già previste per il triennio 2006-2008, consistenti in una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro - così come previsti dall'art. 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67/1988 - nella misura del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati, e nella misura del 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.

Fondi paritetici interprofessionali

Relativamente all'applicabilità dei fondi paritetici interprofessionali, agli operai del settore agricolo l'Inps, dopo aver richiamato la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 62, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e meglio specificata dalla circolare n. 34 del 19 marzo 2008 - concernente la riduzione di 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria e la sua destinazione al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo -, osserva come l'obbligo di versamento del contributo integrativo incomba anche sui datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali essendo, in ogni caso, tale contributo destinato ad alimentare il Fondo per la Formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo (Fse).

Misure compensative

Infine, quanto alle misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr, l'Inps stabilisce che in materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del Dl 30 settembre 2005, n. 203, l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l'anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore - in misura pari allo 0,21%.

Il testo della circolare

1) Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81

Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di cui al comma 1, articolo 01, legge n. 81/2006 (per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146) e, pertanto, le aliquote contributive

Inps - Circolare 28 aprile 2009, n. 66

Oggetto: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2009

continueranno a sottostare al disposto di cui ai commi 1 e 2, articolo 3, del decreto legislativo n. 146/1997:

«A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo

pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore

(1) L'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che «con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (...) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti». La norma ha inoltre previsto che per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la aliquota complessiva del 10% a carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno del contratto e, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall' articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori».
 «Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento di cui al comma 1 è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1° luglio 1997». Per quanto sopra esposto le aliquote per l'anno 2009 sono così fissate:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009		
Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
18,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	26,99%
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009		
Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
21,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	30,59%
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009		
Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
22,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	31,19%

2) Riduzione degli oneri sociali - art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come da *circolare n. 95 del 26 aprile 2001*.
 Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l'aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti e per le cooperative agricole legge n. 240/1984, che assumono operai a tempo determinato	
Assegni familiari	0,01%

Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le cooperative agricole legge n. 240/1984, che assumono operai a tempo indeterminato	
Assegni familiari	Conguagliare con il sistema DM10/2
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%

Per i consorzi di bonifica, ai cui operai di ruolo è garantita la stabilità d'impiego, gli esoneri sono gli stessi di quelli previsti per la generalità delle aziende agricole. Difatti, l'articolo 20 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2, del Rdl n. 1827/1935 e modificato l'art. 36 del Dpr n. 818/1957, estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private (*circolare n. 18 del 12 febbraio 2009*).

3) Riduzione del costo del lavoro - art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266

L'art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l'esonerazione di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Considerato che per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di trasformazione *ex lege* n. 240/1984, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell'albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l'aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate dall'esonerazione prevista dall'art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione sull'aliquota per la disoccupazione la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è così determinata:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1, commi 361/362, legge n. 266/2005	1,00%

4) Contributi Inail dal 1° gennaio 2009.

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

5) Retribuzioni

Per i minimali di legge relativi all'anno 2009 si rimanda alla *circolare n. 14 del 2 febbraio 2009*.

L'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, a carico del lavoratore, deve essere applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di **42.069,00 euro**.

6) Contributo per gli apprendisti

L'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che: «Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti». La norma ha altresì stabilito che, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota complessiva del 10% a carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno del contratto e, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, è di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista rimane pari, per l'anno 2009, al **5,84%**.

7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2009

All'art. 1, comma 2, della citata legge n. 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (cfr. circ. n. 56/2001 e n. 92/2001), nelle seguenti misure: Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del **75%** dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67/1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del **68%**. Le agevolazioni suddette, nella misura prevista per il triennio 2006-2008, sono state prorogate per tutto l'anno 2009 per effetto dall'articolo 8-octies, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha modificato l'articolo 1-ter, comma

1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 205, sostituendo le parole «31 marzo 2009» con le parole «31 dicembre 2009». I contributi a carico del datore di lavoro, per l'anno 2009, sono dovuti nelle seguenti misure:

Territori	Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)	100%
Montani	25%
Svantaggiati	32%

8) Fondi paritetici interprofessionali, applicabilità agli operai del settore agricolo (*circolare n. 34 del 19 marzo 2008*)

L'art. 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo».

Il comma, nell'introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'assegnazione di un contributo pari a 0,3 punti percentuali (ex art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) da destinare al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo, non crea alcun onere aggiuntivo a carico dell'azienda agricola, giacché il predetto contributo è scorporato dall'aliquota contributiva da destinare all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, come espressamente previsto al comma 63 del medesimo articolo 2 della legge argomentata: «I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75% delle retribuzioni, all'Inps che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30% al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro». Inoltre al comma 64 è previsto: «Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'Inps l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30% di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, comma 4, legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni». Ne consegue che anche i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali sono tenuti al versamento del contributo integrativo secondo le consuete modalità. Tale contributo sarà destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (Fse).